



COMUNE DI SALTRIO

Provincia di Varese

Via Cavour n. 37 – 21050 Saltrio (VA) * Tel.n. 0332/486166 – Fax n. 0332/486178
sito internet: www.comune.saltrio.va.it * E-mail: saltrio@comune.saltrio.va.it
P.E.C.: comune.saltrio.va@legalmail.it – Codice fiscale/P. I.V.A. 00560460123

DECRETO del SINDACO n. 10 del 21.12.2024

OGGETTO: NOMINA DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA - RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA SOCIALE

IL SINDACO

PREMESSO che:

- ✓ il Comune di Saltrio non dispone, nella dotazione organica, di figure aventi qualifica dirigenziale e pertanto la disciplina dell'assegnazione degli incarichi di vertice è regolata dall'articolo 109, comma 2, del d.lgs. n. 267/2000 e dalle disposizioni contrattuali che vanno dagli articoli 16 a 20 del Ccnl Funzioni locali 16/11/2022;
- ✓ il sistema organizzativo vigente attribuisce le funzioni apicali/di vertice dell'ente, ed in particolare quelle per la direzione delle strutture, a personale inquadrato nell'area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione;

VISTI:

- ✓ l'art. 50, comma 10 del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, che attribuisce al Sindaco il potere di nomina dei responsabili dei servizi e la definizione degli incarichi dirigenziali;
- ✓ l'art. 107 del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 che, in applicazione dei principi di separazione tra le competenze di indirizzo e gestione, attribuisce la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica ai dirigenti;
- ✓ l'art. 109 del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 secondo il quale nei Comuni privi di personale di qualifica dirigenziale le funzioni di cui all'art. 107 possono essere attribuite, a seguito di provvedimento motivato del Sindaco, ai responsabili degli uffici o dei servizi, indipendentemente dalla loro qualifica funzionale, anche in deroga ad ogni diversa disposizione;

ATTESO che il CCNL funzioni locali del 16.11.2022 prevede, all'art 19, che, negli enti privi di personale con qualifica dirigenziale, le posizioni di responsabile di ciascuna struttura apicale, secondo l'ordinamento organizzativo dell'ente, sono automaticamente individuate come posizioni di lavoro oggetto di incarichi di EQ;

CONSIDERATA la necessità di individuare per il servizio di Assistenza Sociale (uffici: sociale e scolastico), un responsabile, ai sensi dell'art. 109, comma 2, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, cui attribuire i compiti, compresa l'adozione degli atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, che la legge e lo statuto espressamente non riservano agli organi di governo, previsti dall'art. 107, commi 2 e 3, del medesimo T.U.;

VISTO il vigente *“Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi”* adottato con deliberazione della Giunta Comunale n. 31 in data 17.04.2003, esecutiva ai sensi di legge, e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il vigente *“Regolamento per la graduazione, conferimento, valutazione e revoca delle posizioni organizzative – categorie D e C”*, adottato con deliberazione della Giunta Comunale n. 42 in data 18.04.2019, esecutivo ai sensi di legge;

DATO ATTO che, ai sensi degli artt. 5 e 6 del regolamento su menzionato, l'identificazione dei soggetti da nominare avviene secondo i seguenti criteri:

“Articolo 5

Soggetti competenti all'istituzione delle posizioni organizzative / alte professionalità

1. *La Giunta Comunale, su proposta del Segretario Generale, formula i criteri generali d'istituzione delle posizioni organizzative/alte professionalità, per ciascun Settore ed il budget complessivo;*
2. *Ai fini della individuazione delle risorse di cui al comma 1 la Giunta terrà conto di:*
 - a. *numero personale assegnato di categoria D e restante personale assegnato a ciascun Settore;*
 - b. *risorse finanziarie gestite da ciascun Settore;*
 - c. *natura e caratteristiche dei programmi da realizzare;*
 - d. *linee strategiche individuate nei documenti di programmazione dell'Amministrazione.*
3. *Le posizioni organizzative vengono conferite con decreto sindacale e con le modalità di cui all'articolo seguente.*

Articolo 6

Modalità di conferimento delle posizioni organizzative e delle alte professionalità

1. *Gli incarichi di posizione organizzativa/alta professionalità sono conferiti per un periodo massimo non superiore a 3 anni, con decreto sindacale scritto e motivato, a dipendenti di cat. D aventi rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato e per il personale in convenzione anche con rapporto di lavoro part-time, nel rispetto dei criteri di cui al presente regolamento.*
2. *Per il conferimento degli incarichi si tiene conto, rispetto alle funzioni ed attività da svolgere, della natura e caratteristiche dei programmi da realizzare, dei requisiti culturali posseduti, delle attitudini e delle capacità professionali ed esperienza acquisiti dal personale della categoria D.*
3. *Al fine dell'individuazione del soggetto cui conferire l'incarico, il Sindaco – nel rispetto di quanto previsto dall'art. 25 “Attribuzione di incarichi e responsabilità” del d.lgs. 150/2009 – effettua la scelta tenendo conto dei seguenti parametri di valutazione:*
 - a) *titoli culturali e professionali;*
 - b) *competenza tecnica e specialistica posseduta;*
 - c) *capacità professionale sviluppata (di organizzazione; di ottimizzare le risorse umane e finanziarie; di innovazione, miglioramento e riduzione della spesa pubblica; di raggiungere risultati lavorativi prefissati; di lavorare in gruppo; ecc...), nonché attitudini a ricoprire il ruolo.*
4. *Nel caso in cui l'Ente sia privo di posizioni di categoria D, la disciplina di cui all'articolo 13 CCNL 21.05.2018 si applica:*
 - a) *presso i comuni, ai dipendenti classificati nelle categorie C o B;*
 - b) *presso le ASP e Ipab, ai dipendenti classificati nella categoria C.*

Nelle ipotesi considerate nell'articolo 13, comma 2 del CCNL 21.05.2018, l'importo della retribuzione di posizione varia da un minimo di € 3.000 ad un massimo di € 9.500 annui lordi per tredici mensilità.

5. In deroga a quanto previsto dall'art. 13, comma 2 sopracitato, nei comuni privi di posizioni dirigenziali, la cui dotazione organica preveda posti di categoria D, ove tuttavia non siano in servizio dipendenti di categoria D oppure nei casi in cui, pur essendo in servizio dipendenti inquadrati in tale categoria, non sia possibile attribuire agli stessi un incarico ad interim di posizione organizzativa per la carenza delle competenze professionali a tal fine richieste, al fine di garantire la continuità e la regolarità dei servizi istituzionali, è possibile, in via eccezionale e temporanea, conferire l'incarico di posizione organizzativa anche a personale della categoria C, purché in possesso delle necessarie capacità ed esperienze professionali;

6. I comuni possono avvalersi della particolare facoltà di cui al comma 5, per una sola volta, salvo il caso in cui una eventuale reiterazione sia giustificata dalla circostanza che siano già state avviate le procedure per l'acquisizione di personale della categoria D. In tale ipotesi, potrà eventualmente procedersi anche alla revoca anticipata dell'incarico conferito.

7. Il dipendente della categoria C, cui sia stato conferito un incarico di posizione organizzativa, ai sensi del comma 3 dell'articolo 17 CCNL 21.05.2018, ha diritto alla sola retribuzione di posizione e di risultato previste per la posizione organizzativa nonché, sussistendone i presupposti, anche ai compensi aggiuntivi dell'art. 18, con esclusione di goni altro compenso o elemento retributivo, ivi compreso quello per mansioni superiori di cui all'art. 8 del CCNL del 14.9.2000.”

CONSIDERATO che la dott.ssa Solidea PERONI, dipendente inquadrata nell'area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione, possiede i requisiti sopra evidenziati;

ACQUISITA la dichiarazione di insussistenza delle cause di inconferibilità e di incompatibilità ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 8 aprile 2013, n. 39 e s.m.i., sottoscritta in data 21.12.2024 dalla dipendente di ruolo dott.ssa Solidea PERONI, che alla presente si allega per farne parte integrante e sostanziale;

ACQUISITA la disponibilità della dott.ssa Solidea PERONI ad assumere la responsabilità del Servizio di Assistenza Sociale con decorrenza 01.01.2025;

VISTO il d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: *“Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”* e successive modificazioni;

VISTO il d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante: *“Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”* e successive modificazioni;

VISTA la dichiarazione di insussistenza delle cause di inconferibilità e di incompatibilità resa ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 8 aprile 2013, n. 39 e s.m.i.;

D E C R E T A

1. DI PRENDERE ATTO della dichiarazione di insussistenza delle cause di inconferibilità e di incompatibilità ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 8 aprile 2013, n. 39 e s.m.i., sottoscritta in data 21.12.2024 dalla dipendente di ruolo dott.ssa Solidea PERONI, che alla presente si allega per farne parte integrante e sostanziale.

2. DI NOMINARE Responsabile del servizio di **ASSISTENZA SOCIALE** la dipendente di ruolo Dott.ssa **Solidea PERONI** – profilo professionale funzionario – inquadrata nell'area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione, **a decorrere dal giorno 01.01.2025**

e fino al termine del mandato elettorale, conferendo alla stessa la titolarità della posizione organizzativa.

3. DI ATTRIBUIRE alla stessa i compiti, compresa l'adozione degli atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, che la legge e lo statuto espressamente non riservano agli organi di governo, previsti dall'art. 107, commi 2 e 3, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

4. DI DARE ATTO che la dipendente ha diritto alla sola retribuzione di posizione e di risultato previste per la posizione organizzativa nonché, sussistendone i presupposti, ai compensi aggiuntivi previsti dall'articolo 17 del Ccnl Funzioni Locali del 16.11.2022 con esclusione di ogni altro compenso o elemento retributivo.

5. DI TRASMETTERE il presente decreto al Nucleo di Valutazione a valere quale informativa delle disposizioni assunte.

6. DI STABILIRE che il compenso per la titolarità della posizione organizzativa di cui al servizio di Assistenza Sociale viene confermato.

7. DI PROVVEDERE alla pubblicazione del presente provvedimento sul sito web istituzionale dell'Ente, nella sezione *“Amministrazione Trasparente > Personale > Posizioni organizzative”*.

8. DI DARE ATTO che il presente decreto:

- ✓ è immediatamente eseguibile;
- ✓ è pubblicato all'Albo Pretorio on-line nel sito web istituzionale di questo Comune, accessibile al pubblico (art. 32, 1° comma, legge 18.06.2009, n. 69) per 15 giorni consecutivi.



IL SINDACO
(Ing. Maurizio Zanuso)

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (d.lgs. 82/2005)